

RELAZIONE CATASTO INCENDI

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede, al comma 2 dell'articolo 10, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta necessario inserire sulle già menzionate aree un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Successivamente, l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri N. 3624 del 22/10/2007 ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.

2. DEFINIZIONE DI BOSCO, PASCOLO, SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO E CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO

Definizione di Bosco.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), vengono stabilite, all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000.

Pascolo

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante, il termine sia comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto, il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli.

Data la finalità della Legge 353/2000, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore colturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo.

Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, sia di origine naturale che artificiale, in maniera da non ricorrere all'uso del fuoco per il rinnovamento. Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento.

Soprassuoli "percorsi dal fuoco".

Per imporre i divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco.

A tal fine è influente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353/2000, "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività d'espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

Per quanto attiene l'applicazione del principio contenuto nell'art. 10 della L. 353/2000 è opportuno menzionare il parere n° 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, che esprimendosi sull'applicazione dell'identico principio contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi" stabilisce: [Non è rilevante il grado di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, che si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa. Si prescinde dalla dolosità, colposità o accidentalità dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco. Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco",

la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico. Nel novero dei soprassuoli "percorsi dal fuoco" non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione. (...).]

La perimetrazione dei soprassuoli percorsi da incendio è eseguita dall'Arma dei *Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare* (già Corpo Forestale dello Stato). Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale.

I risultati della perimetrazione sono resi disponibili a Comuni l'anno successivo all'evento in formato digitale "shapefiles" per l'istituzione del regime vincolistico dei soprassuoli percorsi dagli incendi.

3. METODOLOGIA DI LAVORO

Per l'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo secondo quanto indicato all'art.10 della Legge n.353/2000 è stata adottata la seguente metodologia:

1. richiesta all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina dei file "shape" relativi agli incendi che hanno interessato il Comune di Taormina negli anni 2025, con nota del 14/05/2026 prot.22841 e nota di sollecito del 03/07/2026 prot.31216, così come stabilito con dipartimentale prot. 20555/2022;
2. estrazione dalla banca dati del Sistema Informativo Forestale (SIF) dei file "shape" relativo all'anno 2025;
3. sovrapposizione (overlay) tra lo strato informativo poligoni delle aree percorse dal fuoco e lo strato informativo particelle catastali.

Il Funzionario E.Q.

Taormina 25/08/2026

Dott. Ing. Giuseppe Grasso